

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2018-6092 del 22/11/2018

Oggetto

D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale BORGELLI GIANCARLO con sede legale in Comune di Cesena, Via Loreto n. 149. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva e recupero di rifiuti metallici (R13-R4) sito nel Comune di Cesena, Via dei Rottamai n. 101

Proposta

n. PDET-AMB-2018-6371 del 22/11/2018

Struttura adottante

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dirigente adottante

CARLA NIZZOLI

Questo giorno ventidue NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale BORGELLI GIANCARLO con sede legale in Comune di Cesena, Via Loreto n. 149. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva e recupero di rifiuti metallici (R13-R4) sito nel Comune di Cesena, Via dei Rottamai n. 101.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015";
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Dato atto che:

- tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02/05/2016 la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative" che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 19 del 05/06/2018, Prot. gen. n. 13877/2018, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione e che con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae dell'Emilia Romagna n. DEL-2018-65 del 29/06/2018 è stato approvato, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità, il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante Arpae delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;
- con Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1315 del 2 agosto 2018, la Regione Emilia-Romagna ha disposto il rinnovo per un ulteriore anno delle convenzioni sopracitate, sottoscritte con Arpae e le Province;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;
- D.Lgs. n. 209 del 24 giugno 2003 e s.m.i.;
- D.G.R. 9 giugno 2003 n. 1053;
- D.G.R. 14 febbraio 2005 n. 286;
- D.G.R. 18 dicembre 2006 n. 1860;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 12/07/2018, acquisita al Prot. Unione 30841 e da Arpae al PGFC/2018/11617 del 20/07/2018, dall'**Impresa Individuale BORGELLI GIANCARLO** nella persona del Titolare, con sede legale in Comune di Cesena, Via Loreto n. 149, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva e recupero di rifiuti metallici (R13-R4) sito nel Comune di Cesena, Via dei Rottamai n. 101, comprensiva di:

- comunicazione operazioni recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con nota Prot. Unione 35842 del 17/08/2018, acquisita al PGFC/2018/13057, il SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Atteso che in data 12/09/2018 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 39202 e da Arpae al PGFC/2018/14917 del 18/09/2018;

Considerato che in data 08/11/2018 ed in data 15/11/2018 la ditta ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa, acquisita da Arpae rispettivamente ai PGFC/2018/19358 - 19472;

Atteso che in merito alla documentazione integrativa presentata relativamente all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 106995/63 del 27/09/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/15546, il Responsabile del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue *"Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 43/AUA/2018, in cui è stata allegata una Dichiarazione, datata 10 settembre 2018 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Andrea Antimi di Cesena (FC), con attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Dichiarazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime PARERE favorevole al rilascio dell'Autorizzazione in oggetto."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttoria acquisito in data 19/11/2018;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali: Rapporto Istruttoria acquisito in data 05/11/2018;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B e relativa planimetria, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Acquisito tramite la banca dati nazionale antimafia il nulla-osta antimafia relativo alla ditta BORGELLI

GIANCARLO emesso in data 03/09/2018;

Dato atto che il presente atto sostituisce il seguente titolo abilitativo, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- Iscrizione n. 551 del 07.08.2013, prot. prov.le n. 112591/13, al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'**Impresa Individuale BORGELLI GIANCARLO**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpaed ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Luana Francisconi, Giovanni Fabbri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'**Impresa Individuale BORGELLI GIANCARLO** (P.IVA 02251250409) con sede legale in Comune di Cesena, Via Loreto n. 149, per l'**impianto ove si svolge attività di messa in riserva e recupero di rifiuti metallici (R13-R4) sito nel Comune di Cesena, Via dei Rottamai n. 101.**

2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi**, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa.

7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpaed ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaed è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

10. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Luana Francisconi, Giovanni Fabbri, Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dr. Carla Nizzoli

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Vista la domanda presentata al SUAP Unione dei Comuni Valle del Savio in data 12.07.2018, e acquisita al protocollo di Arpa PGFC n. 11617 del 20.07.2018, e sue successive integrazioni, della ditta **BORGELLI GIANCARLO** per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprensiva della comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti metallici (R13-R4) presso l'impianto sito in Comune di **Cesena - Via dei Rottamai n. 101**;

Dato atto che il rinnovo in oggetto non apporta modifiche all'iscrizione n. 551 del 07.08.2013, prot. prov.le n. 112591/13, al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la nota acquisita al PGFC n. 19472 del 16.11.2018, con cui la ditta Borgelli Giancarlo ha precisato che le operazioni di recupero R4 vengono effettuate dentro il capannone;

Dato atto che la ditta in oggetto è in possesso dei Certificati di Conformità ai sensi del Reg. (UE) del Consiglio Europeo del 31.03.2011 n. 333, e del Reg. (UE) della Commissione del 25.07.2013 n. 715, rilasciati da Certiquality S.r.l. in data 05.05.2017, aventi validità fino al 04.05.2020, trasmessi con nota acquisita al PGFC n. 7544 del 17.05.2017;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Dato atto che il Comune di Cesena – Settore Governo del Territorio, nell'ambito del procedimento ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, con nota acquisita al PGFC n. 16919 del 19.11.2017 ha espresso parere favorevole in merito alla conformità edilizia ed urbanistica dell'attività di recupero rifiuti della ditta **BORGELLI GIANCARLO**;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata e del sopra citato sopralluogo effettuato dal Servizio Territoriale di Arpa, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e al D.Lgs. 209/03, per quanto applicabili all'impianto;

Fatto salvo quanto previsto in materia di radioprotezione, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i. e dal D.Lgs. 100/11;

Fatto salvo quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Elaborato acquisito al PGFC n. 19358 del 14.11.2018, denominato "*Rilievo planimetrico di una platea di lavorazione, di un capannone deposito e di un'area sita in via dei Rottamai a Cesena*", datata 06.11.2018, scala 1:200, a firma dell'Arch. S. Benvenuti

PRESCRIZIONI:

- 1) La ditta **BORGELLI GIANCARLO**, con sede legale in Comune di Cesena – Via Loreto n. 149, è iscritta al

registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

- 2) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di Cesena (FC) – Via dei Rottamai n. 101, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
3.1 - Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140; cascami di lavorazione: 100299, 120199	R4 - R13	100	28.000	28.000
3.2 - Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	110599, 110501, 120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140	R4 - R13	50	200	200
5.1 - Parti di autoveicoli, di veicoli a motore e simili	160106, 160116, 160117, 160118, 160122	R13	50	300	---
5.5 - Marmitte catalitiche esauste	160801	R13	3	5	---
5.7 - Spezzoni di cavo con il conduttore di Al ricoperto	160216, 170402, 170411	R13	5	10	---
5.8 - Spezzoni di cavo di Cu ricoperto	160122, 160118, 160216, 170401, 170411	R13	30	300	---
5.19 - Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post consumo	160214, 160216	R13	40	1.500	---

- 3) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 3** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- 4) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione, con particolare riferimento alle aree di conferimento, messa in riserva dei rifiuti e di stoccaggio dei rifiuti cessati di cui al Reg. 333/11 e al Reg. 715/13, deve essere esercitata conformemente alla planimetria acquisita al PGFC n. 19358 del 14.11.2018.
- 5) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06 e in conformità al D.Lgs. 209/03 per quanto applicabili all'impianto, e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 6) I rifiuti costituiti da rottami di **ferro, acciaio e alluminio** avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Reg. (Ue) del Consiglio 31.03.2011 n. 333 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento.
- 7) I rifiuti costituiti da rottami di rame avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Reg. (UE) n. 715 della Commissione del 25.07.2013 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non

potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 5 del medesimo regolamento.

- 8) La ditta è tenuta a **comunicare** tempestivamente ad Arpa – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Cesena **ogni variazione riguardante la certificazione** attestante la conformità al **Regolamento UE 333/11 e al Regolamento UE 715/13** (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.).
- 9) Presso l'impianto della ditta **BORGELLI GIANCARLO** non possono essere gestiti rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/14;
- 10) Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- 11) Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpa i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

SCARICHI DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO

PREMESSA:

- Con la presente istanza di AUA la Ditta richiede il proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi da Arpae Sac con determinazione n. DET-AMB-2016-5200 del 22/12/2016 nell'ambito dell'autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di recupero rifiuti sito in Comune di Cesena Via dei Rottamai, n. 101;
- Gli scarichi finali delle acque reflue di dilavamento, oggetto del presente provvedimento, sono così costituiti:
 - scarico di acque reflue di dilavamento: provenienti dal piazzale di movimentazione e deposito avente una superficie complessiva pari a circa mq 550,00, preventivamente trattate in impianto di disoleazione e sedimentazione in continuo;
 - scarico di acque reflue di dilavamento: proveniente dalla nuova area di movimentazione e deposito avente una superficie pari a mq 3.100,00 circa, preventivamente trattate in impianto di disoleazione e sedimentazione in continuo;
- I sistemi di trattamento previsti risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR 286/05 e dalla DGR 1860/06;
- E' stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni da Arpae Servizio Territoriale in data 08/11/2016 PGFC/2016/16156 nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica rilasciata alla ditta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi, rispetto al quale non sono intervenute modifiche;
- Gli scarichi finali delle acque reflue di dilavamento, previo trattamento depurativo e pozetti di ispezione/ campionamento, recapitano in acque superficiali afferenti al Bacino Idrico del Fiume Rubicone, in unica condotta di scarico;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica inerente la progettazione e dimensionamento dei sistemi di trattamento acquisita da Arpae in data 03/11/2016 al PGFC/2016/15919;
- Planimetria del sistema fognario acquisita agli atti di Arpae in data 18/09/2018 al PGFC/2018/14917 (allegata);

SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO (area mq 550,00):

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via dei Rottamai, n. 101 – Cesena (FC)
Destinazione dell'insediamento	Recupero rifiuti metallici speciali pericolosi e non pericolosi
Classificazione dello scarico	Acque reflue di dilavamento provenienti dal piazzale di movimentazione e deposito avente una superficie complessiva pari a circa mq 550,00
Sistemi di trattamento	Impianto di disoleazione e sedimentazione in continuo costituito da 2 vasche in serie per complessivi mc 38,50 di cui mc 2,20 per accumulo fanghi, tempo di separazione 50 min. Con filtro a coalescenza e serbatoio oli da mc 3,30
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetto di campionamento posto a valle del sistema di trattamento

Corpo Recettore	Fosso stradale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone
------------------------	--

SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO (area mq 3.100,00):

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via dei Rottamai, n. 101 – Cesena (FC)
Destinazione dell'insediamento	Recupero rifiuti metallici speciali pericolosi e non pericolosi
Classificazione dello scarico	Acque reflue di dilavamento provenienti dal piazzale di movimentazione e deposito avente una superficie complessiva pari a circa mq 3.100,00
Sistemi di trattamento	Impianto di disoleazione e sedimentazione in continuo costituito da 3 vasche in serie per complessivi mc 120,00 di cui mc 5,58 per accumulo fanghi, tempo di separazione 33,33 min. con filtro a coalescenza e serbatoio oli da mc 1,00
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetto di campionamento posto a valle del sistema di trattamento
Corpo Recettore	Fosso stradale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone

PRESCRIZIONI:

1. Gli scarichi potranno essere attivati solo dopo la realizzazione degli interventi di adeguamento agli impianti di trattamento e relativi schemi fognari, così come rappresentati nelle relazione tecniche ed elaborati acquisite da Arpaie in data 03/11/2016 al prot. PGFC/2016/15919;
2. I lavori di cui sopra dovranno essere conclusi entro il 22/12/2019 dandone comunicazione ad Arpaie Sac Unità Infrastrutture Fognarie (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it);
3. Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza";
4. Con cadenza triennale, dalla data di effettiva attivazione degli scarichi, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico (nel pozzetto 6 indicato in planimetria) per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "parte Terza" per almeno i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, Idrocarburi totali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpaie SAC Unità Infrastrutture Fognarie (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it);
5. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
6. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzi di ispezione e manutenzione degli impianti di disoleazione dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
7. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi degli impianti di disoleazione/sedimentazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";

8. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
9. La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.), così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
10. Gli impianti di disoleazione dovranno essere provvisti di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
11. Gli impianti di disoleazione dovranno essere provvisti di un sistema acustico-visivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;
12. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
13. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
14. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it) di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
15. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.